Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino

Segreteria Giudice di Pace

Nr. 1871/2021 RG.n.r. (mod.21/bis)

CITAZIONE A GIUDIZIO AVANTI AL GIUDICE DI PACE
art.20 D. L.vo 28.8.2000, nr.274
(così come modificato dall'art.17 c.4 lett.a) del d.l. 27 luglio 2005, n.144)

Il Pubblico Ministero, concluse le indagini preliminari, in relazione al procedimento penale sopra indicato nei confronti di:

BAVA Marco, nato a Torino il 07.09.1957, ivi res. in Via Giacinto Pacchiotti n. 95,
DIFESO DI UFFICIO DALL'AVV.TO MONTAGNINI ROBERTA DEL FORO DI TORINO –
con la seguente

IMPUTAZIONE

reato di cui all'art. 595 co. 1 e 2 c.p. perché, comunicando con più persone – segnatamente inviando una PEC indirizzata all'assemblea dei soci della ASTM S.p.A., sedente in Torino, C.so Regina Margherita n. 165 -, offendeva la reputazione della predetta società ponendo le seguenti domande: "*VI SONO TANGENTI PAGATE DA FORNITORI? E COME FUNZIONA LA RETROCESSIONE DI FINE ANNO ALL'UFFICIO ACQUISTI E DI QUANTO E'?*", chiedendo espressamente che tanto le predette domande quanto le relative risposte fossero consegnate a tutti i soci in assemblea ed allegate al relativo verbale.
Con l'aggravante di aver attribuito un fatto determinato.
In Torino il 18.04.2021

Identificate le persone offese in: ASTM S.p.A., sedente in Torino, C.so Regina Margherita n. 165, in persona del procuratore speciale BALOCCO Giovanni, nato a Mondovì il 09.07.1965, domiciliato ex lege in Torino, C.so Vittorio Emanuele II n. 83 presso l'Avv. Giovanni LAGEARD, del Foro di Torino, avvisandola che ai sensi dell'art. 101, co. 1, c.p.p. può nominare un difensore nelle forme dell'art. 96 c.p.p. [1] per l'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuite.
Le persone offese possono accedere al patrocinio a spese dello Stato alle condizioni di cui all'art. 76 DPR 115/2002)[2].

---

1 Art. 96, co. 2, c.p.p.: 2. La nomina è fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata.

2 Art. 76 DPR 115/2002: 1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ai limiti stabiliti con decreto ministeriale. 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia,

Si avvisa la persona offesa querelante che la sua mancata comparizione all'udienza senza addurre una legittima giustificazione dell'assenza potrà essere interpretata dal giudice, a tenore della sentenza n° 31668/2016 della Corte di Cassazione – Sez. Unite come remissione tacita extraprocessuale della querela con conseguente estinzione del reato.

INDICA

LE SEGUENTI FONTI DI PROVA DELLE QUALI CHIEDE L'AMMISSIONE:

- querela presentata da BALOCCO Giovanni e relativi allegati.

- **I seguenti testi:**

  - **BALOCCO Giovanni, domiciliato ex lege in Torino, C.so Vittorio Emanuele II n. 83 presso l'Avv. Giovanni LAGEARD, del Foro di Torino**

dei quali si chiede l'esame su quanto sia a loro conoscenza in relazione alle circostanze enunciate nel capo di imputazione.

- **esame imputato.**

Visto l'art. 20 del Decreto leg. nr.274/2000,

DISPONE

la citazione del/degli imputati come sopra compiutamente identificato/i per il **giorno** 09-02-2022 **alle ore** 09:30 **davanti al Giudice di Pace di Torino corso Vittorio Emanuele 127, ex carcere "Le Nuove", braccio 4, piano -1, Aula** 2 per rispondere dei reati di cui sopra, con avvertimento che non comparendo senza un legittimo impedimento, sarà/saranno giudicato/i in contumacia.

AVVISA

l'imputato che, a norma degli artt. 96 e segg. c.p.p., ha facoltà di nominare fino a due difensori di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito da un difensore di ufficio.

---

compreso l'istante. 3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. 4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. 4-bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti. 4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto

AVVISA

che in detta prima udienza verranno effettuati solo:

- gli atti introduttivi al giudizio;
- l'esperimento del tentativo di conciliazione tra le parti se trattasi di reato perseguibile a querela;
- l'ammissione delle prove richieste;

mentre l'istruttoria dibattimentale, se necessaria, verrà svolta all'udienza successiva, per la quale dovranno essere citati, a cura delle parti, i testi, i consulenti tecnici, etc., ammessi.

AVVISA

che prima della dichiarazione di apertura del dibattimento può presentare domanda di oblazione (art.29 comma 6 D.lvo 274/2000 in relazione agli artt. 162 e 162 bis C.P.), con la quale si estingue il reato mediante il pagamento all'Erario di una somma di denaro, ove ne ricorrono i presupposti e per soli reati che lo consentono (artt.162 3 162 bis c.p.);

INVITA

il/i suddetto/i, qualora non vi abbia/abbiano già provveduto ad eleggere domicilio per le notificazioni relative al presente procedimento nelle forme di legge con avviso che in difetto ovvero in caso di insufficienza o inidoneità della dichiarazione o della elezione o di omessa comunicazione della notifica le notificazioni saranno effettuate per lo/gli imputato/i ex art.161 comma 2 del c.p.p. e per le altre parti private ex art.154 comma 4 del c.p.p.

AVVISA

ai sensi dell'art.369/bis c.p.p.

1. che, in relazione al procedimento di cui sopra sono stati nominati, su designazione del Consiglio dell'Ordine di Torino, i seguenti difensori d'ufficio, con gli indicati recapiti:

NOMINA DEL 06-10-2011

Imputato	Nominativo del .difensore d'ufficio	Indirizzo del difensore d'ufficio	Recapito telef. del difensore d'ufficio	Fax del difensore d'ufficio
BAVA Marco	MONTAGNINI ROBERTA	TORINO VIA BUGNY n° 15	011-7653355	

2. che nel processo penale la difesa tecnica (cioè per mezzo di un difensore legalmente esercente la professione) è obbligatoria; che ogni persona sottoposta ad indagine ha facoltà di nominare uno o due difensori di fiducia, e, in difetto, sarà difesa da un difensore d'ufficio (quello sopra indicato); la nomina del difensore di fiducia è fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata (art. 96 c.p.p.);

3. che vi è obbligo di retribuire il difensore d'ufficio, ove non sussistano le condizioni per accedere al beneficio di cui al capoverso che segue, e che, in caso di insolvenza, si procederà ad esecuzione forzata;

4. che si può essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, in ogni stato e grado del procedimento, alle seguenti condizioni (art. 3 legge 30.7.90 n. 217):

"(1) Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a quella indicata nel decreto ministeriale in vigore.

"(2) Se l'interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito ai fini del presente articolo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia ivi compreso l'istante. In tal caso, i limiti indicati nel comma 1 sono elevati della somma indicata nel decreto ministeriale in vigore per ognuno dei familiari conviventi con l'interessato".

"(3) Ai fini della determinazione dei limiti di reddito indicati nel comma 1, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva"

"(4) Si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi"

5. Al difensore competono le facoltà e diritti che la legge riconosce all'imputato o alla persona sottoposta ad indagini, salvi i casi in cui la legge dispone diversamente. L'imputato e la persona sottoposta ad indagini possono sempre togliere effetto all'atto compiuto dal difensore, con espressa dichiarazione contraria, fino a che, in relazione all'atto stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice (art. 99 c.p.p.).

6. Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia. La rinuncia alla nomina da parte del difensore e la revoca del difensore non hanno effetto finché la parte non risulti assistita da altro difensore (art. 97 comma 6 c.p.p.).

7. La legge processuale (attuale c.p.p., di cui al d.p.r. 22.9.88 n. 447, disposizioni di attuazione. coordinamento e transitorie del c.p.p., di cui al d. l.vo 28.7.89 n. 271; regolamento per l'esecuzione del c.p.p., di cui al d.m. 30.9.89 n. 334; tutte le leggi modificative ed integrative) disciplina compiutamente il rapporto processuale, stabilendo le facoltà e i diritti della persona sottoposta ad indagini, dell'imputato e del difensore. A tali testi normativi si fa integrale rinvio;
si sottolinea comunque che la persona sottoposta alle indagini ha diritto:

7.1. in ogni stato e grado del procedimento, di presentare al giudice che procede memorie, richieste scritte e/o documenti anche relativi ad indagini difensive, mediante deposito nella segreteria o cancelleria (art. 121 c.p.p.);

7.2. di presentarsi spontaneamente al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, per rendere dichiarazioni (art. 350 comma 7 e 374 c.p.p.);

7.3. di chiedere – qualora si ritenga che il/i reato/i per il/i quale/i si procede appartenga/appartengano alla competenza di un giudice diverso da quello presso il quale il pubblico ministero che procede esercita le sue funzioni – la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente (art. 54-*quater* c.p.p.);

7.4. di richiedere, nelle forme previste in ciascuna fase e stato del procedimento, l'assunzione di prove (art. 190 c.p.p.), anche per il tramite del difensore e dei poteri al difensore conferiti in materia di investigazioni difensive (art.391 bis-*decies* c.p.p.);

7.5. di richiedere il riesame e proporre gravame avverso i provvedimenti di sequestro, con le modalità e le forme previste dalla legge (artt.324 e 325 c.p.p),nonché di chiedere il dissequestro al Pubblico Ministero e di proporre opposizione al Giudice avverso il diniego del P.M. (art. 262-263 c.p.p.);

7.6. in caso di interrogatorio, di avvalersi della facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, di essere avvertita che le sue dichiarazioni potranno essere sempre utilizzate nei suoi confronti e che se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri assumerà,in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'art.197 e le garanzie di cui all'art.197 bis (art.64 c.3 c.p.p.);

7.7. che prima della dichiarazione di apertura del dibattimento può presentare domanda di oblazione (art. 29 comma 6 dgl 274/2000), con la quale si estingue il reato mediante il pagamento all'Erario di una somma di denaro, ove ne ricorrono i presupposti e per soli reati che lo consentono (artt.162 3 162 bis c.p.)

7.8 di richiedere nei casi previsti dall'art. 168 bis c.p. (reati puniti con pena detentiva fino a quattro anni o con la sola pena pecuniaria nonché delitti di cui all'art. 550 c.2 c.p.p.) la sospensione del procedimento con messa alla prova fino a che non siano formulate le conclusioni ai sensi degli artt. 421 e 422 c.p.p. o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel procedimento direttissimo e in quello a citazione diretta. L'esito positivo della messa alla prova determina l'estinzione del reato (artt. 442 bis ss c.p.p.)

7.9. di chiedere notizia sulle iscrizioni nel registro degli indagati risultanti a suo carico (art.335 c.p.p.).

7.10. di essere assistita gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua italiana (art. 143 c.p.p.);

7.11. di ottenere copia di atti del procedimento, su autorizzazione del pubblico ministero o del giudice (art. 116 c.p.p.);

7.12. di essere avvisato del giorno, luogo e ora fissati per il conferimento dell'incarico per l'espletamento di accertamenti tecnici non ripetibili, con facoltà di nominare consulenti tecnici;

7.13 di nominare consulenti tecnici di parte nei casi previsti dalla legge (art.225 c.p.p.)

7.14. di ricusare il giudice nei casi e con le modalità di cui agli artt. 36 e segg. c.p.p.;

7.15 di farsi rappresentare o assistere, nel caso di perquisizioni personali o locali,da persona di fiducia purchè prontamente reperibile e idonea ex art.120 c.p.p. (artt. 245-246, 249-250 c.p.p.)

7.16 Si informa l'imputato che ha diritto alla comunicazione prevista dall'articolo 335 comma 3 c.p.p., nonché all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali.

8. Si ricorda infine che l'art. 111 della Costituzione prevede espressamente quanto segue:
"La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
"Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
"Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non intende o non parla la lingua impiegata nel processo.
"Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da

chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore:
"La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
"Tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati.
"Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
"Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione".

AVVISA

che ex art. 35 D.Lvo 274/2000, prima dell'udienza di comparizione, l'imputato può procedere alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose dallo stesso derivanti. Il Giudice di Pace, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, qualora reputi congrua la condotta riparatoria, dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo.

INVITA

il/i suddetto/i, qualora non vi abbia/abbiano già provveduto ad eleggere domicilio per le notificazioni relative al presente procedimento nelle forme di legge con avviso che in difetto ovvero in caso di insufficienza o inidoneità della dichiarazione o della elezione o di omessa comunicazione della notifica le notificazioni saranno effettuate per lo/gli imputato/i ex art.161 comma 2 del c.p.p. e per le altre parti private ex art.154 comma 4 del c.p.p.;

INFORMA

l'imputato e la persona offesa del diritto alla comunicazione previsto dall'articolo 335, comma 3, c.p.p., nonché del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;

AVVISA

che il fascicolo relativo alle indagini preliminari resta depositato nella **segreteria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, corso V. Emanuele II n.130, ingresso 11 bis piano primo stanza 13310,** e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia;

DISPONE

che la presente citazione a giudizio venga notificata a cura dell'organo sotto indicato all'/agli imputato/i, al/i suo/i difensore/i e alla/e parte/i offesa/e, almeno 30 giorni prima dell'udienza.

Torino, 6 OTT 2021

Il Vice Procuratore Onorario
VICE PROCURATORE ONORARIO
Dr. Lodovico BONZO

Depositata in Segreteria della Procura della Repubblica il 6 OTT 2021

Il Cancelliere

In notifica a cura di UNEP

che vi dovrà provvedere almeno 30 giorni prima dell'udienza, restituendo gli atti notificati alla Segreteria del Giudice di Pace istituita presso la Procura della Repubblica di Torino Corso V. Emanuele II n.130, ingresso 11 bis, piano primo, stanza n. 13310